

Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di valorizzazione del pluralismo culturale, linguistico e storico, in attuazione degli articoli 5, comma 3, e 16 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione), emanato con decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2023, n. 170.

## INDICE

**art. 1** modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 170/2023

**art. 2** modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 170/2023

**art. 3** sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 170/2023

**art. 4** modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 170/2023

**art. 5** modifica all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 170/2023

**art. 6** modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 170/2023

**art. 7** modifica all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 170/2023

**art. 8** modifica all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 170/2023

**art. 9** sostituzione dell'allegato A del decreto del Presidente della Regione 170/2023

**art. 10** entrata in vigore

ALLEGATO A sostituzione dell'allegato A del decreto del Presidente della Regione 170/2023

**art. 1** modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 170/2023

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2023, n. 170 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di valorizzazione del pluralismo culturale, linguistico e storico, in attuazione degli articoli 5, comma 3, e 16 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione)), le parole <<connesse al tema specifico dell'intervento oggetto del contributo>> sono sostituite dalle seguenti: <<attinenti al tema della valorizzazione del pluralismo culturale, linguistico e storico>>.

**art. 2** modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 170/2023

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 170/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 1, dopo la parola: <<attività>> sono inserite le seguenti: <<attinenti al tema della valorizzazione del pluralismo culturale, linguistico e storico>>;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. i progetti di cui al comma 1 si concludono entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo.>>.

**art. 3** sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 170/2023

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 170/2023 è sostituito dal seguente:

<<art. 7 spese ammissibili

1. Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spese, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo e fino alla data di presentazione del rendiconto:

a) spese di personale per la gestione del progetto finanziato, nella misura massima complessiva del 30 per cento del costo totale del progetto:

1) coordinatore: le spese di coordinamento, sia in forma generale che specifica su determinate azioni, sono ammesse se imputate unicamente al soggetto richiedente. Ai fini dell'ammissibilità della spesa, il soggetto che svolge la funzione di coordinatore non può svolgere altre funzioni e non può rivestire la medesima funzione in altri progetti;

2) assistente amministrativo: spese di gestione amministrativa e di contabilità, nonché di monitoraggio e qualsiasi altra spesa relativa agli aspetti amministrativi del progetto;

b) spese per docenza e tutor, per il personale del comparto scuola si applicano i costi orari definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro;

c) spese per mediatori culturali;

d) spese per relatori e studiosi, assunti o altrimenti contrattualizzati, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi a carico del soggetto beneficiario;

e) spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale in attuazione del progetto;

f) spese di pubblicità e di promozione relative al progetto finanziato: in particolare, spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, pubblicazioni o atti di convegni, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici;

g) spese per la gestione di spazi relativi al progetto finanziato: in particolare, spese per la locazione di spazi per laboratori o per altre attività funzionali al progetto; spese per le utenze e per la pulizia degli spazi per gli eventi o per le altre attività;

h) spese per libri e piccole attrezzature;

i) spese per forniture di servizi indispensabili per l'attuazione del progetto;

j) spese per fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.>>;

2. Le spese di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h) sono rispettivamente ammissibili nella misura del 15 per cento dell'importo del contributo.

3. Il personale di cui comma 1, lettere a), b), c) e d) è individuato in sede di presentazione della domanda.>>.

**art. 4** modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 170/2023

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 170/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: <<Direttore competente>> sono inserite le seguenti: <<o suo delegato>>;

b) alla lettera e) del comma 3, le parole: <<l'eventuale>> sono sostituite dalle seguenti: <<in presenza di partner,>>.

**art. 5** modifica all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 170/2023

1. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 170/2023 è sostituito dal seguente:

<< 2. A parità di punteggio la posizione in graduatoria è determinata applicando i seguenti criteri di priorità nell'ordine indicato:

a) impiego di mediatori culturali iscritti all'Elenco regionale dei mediatori culturali di cui all'articolo 12 della legge regionale 9/2023;

b) punteggio conseguito nel criterio 2 "Qualità della proposta progettuale";

c) data di presentazione della domanda.>>.

**art. 6** modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 170/2023

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 170/2023, è inserito il seguente:

<<1 bis. Sono ammesse in graduatoria le domande di contributo che, a seguito di valutazione secondo i criteri di cui all'articolo 17, raggiungono un punteggio complessivo non inferiore a 32 punti.>>.

**art. 7** modifica all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 170/2023

1. Al comma 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 170/2023, dopo le parole: <<Direttore del Servizio>> sono inserite le seguenti: <<o suo delegato>>.

**art. 8** modifica all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 170/2023

1. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 170/2023, le parole: <<del 30 settembre dell'anno successivo all'anno di concessione del contributo>> sono sostituite dalle seguenti: <<stabilito nel decreto di concessione>>.

**art. 9** sostituzione dell'allegato A del decreto del Presidente della Regione 170/2023

1. L'allegato A del decreto del Presidente della Regione 170/2023 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

**art. 10** entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SOSTITUZIONE DELL'ALLEGATO A DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 170/2023

CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI

n	Descrizione criterio	punteggio
1	<p><b>Partenariato</b> Capacità del soggetto proponente di coinvolgere altri soggetti nella realizzazione delle attività in qualità di partner:</p> <p>0 punti: nessun soggetto partner;            1 punti: un soggetto partner;            2 punti: due soggetti partner;            3 punti: oltre tre soggetti partner.</p>	0 - 3
2	<p><b>Qualità della proposta progettuale</b> Chiara definizione degli obiettivi in relazione ai destinatari, indicazione di attività definite e dettagliate in corrispondenza con gli obiettivi di progetto e relativo cronoprogramma delle attività con riferimento ad ogni intervento.</p> <p>0 punto: scarsa;            4 punti: sufficiente;            8 punti: discreta;            12 punti: buona;            16 punti: ottima;</p>	0 – 16
3	<p><b>Preventivo di spesa</b> Coerenza fra il budget di progetto e le attività previste.</p> <p>0 punto: scarsa;            2 punti: sufficiente;            4 punti: discreta;            6 punti: buona;            8 punti: ottima;</p>	0 – 8
4	<p><b>Gruppo di lavoro</b> Composizione del gruppo di lavoro: competenze delle figure professionali coinvolte funzionali alla realizzazione del progetto</p> <p>1 punto: scarsa;</p>	1 - 5

	<p>2 punti: sufficiente;  3 punti: discreta;  4 punti: buona;  5 punti: ottima</p>	
5	<p><b>Prodotti</b> Produzione di output del progetto (in particolare materiali multimediali, grafici), nonché loro fruibilità all'esterno.</p> <p>0 punti: nessun output;  1 punto: sufficiente;  2 punti discreta;  3 punti ottima.</p>	0 - 3
6	<p><b>Complementarietà</b> Descrizione degli interventi che favoriscono la complementarietà con opportunità disponibili a livello territoriale.</p> <p>0 punti: nessuna complementarietà;  2 punti: sufficiente;  3 punti: buona;  5 punti ottima.</p>	0 - 5
7	<p><b>Innovatività</b> Innovazione della proposta progettuale (metodologie impiegate, tipologie di attività realizzate, strumenti adottati).</p> <p>0 punti: nessuna innovatività;  1 punto: sufficiente;  2 punti: discreta;  3 punti: buona.</p>	0 - 3
8	<p><b>Replicabilità</b> Descrizione degli interventi che favoriscono la replicabilità a livello territoriale</p> <p>0 punti: nessuna replicabilità;  2 punti: sufficiente;  3 punti: buona;  5 punti ottima</p>	0 - 5
	<b>TOTALE</b>	48

VISTO: IL PRESIDENTE